



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.

Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24.

Si allega alla presente la Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) e si invitano codesti Uffici a diffondere a tutte le istituzioni scolastiche della regione la suddetta risoluzione.

Restano ferme, relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, le indicazioni già fornite con la nota della scrivente Direzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato: Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Dirigente: Gianluca Lombardo e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - tel. 0658495996

G.L.

RISOLUZIONE N. 106/E



Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l'indicazione, quale “anno di riferimento”, dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno

scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione *"Contribuente"* del modello F24 sono indicati:

- nel campo *"Codice fiscale"*, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo *"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"*, l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo *"Codice identificativo"*.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

[illegible]